

N. 39575/2012 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE I CIVILE
Dott.ssa Anna Cattaneo**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione regolarmente notificato in data 23.5.2012, assunta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23.9.2014,

DA

S.G.S. ITALIA SPA (C.F. 11370520154) elettivamente domiciliata in Via Domodossola, 17 MILANO presso lo studio dell'avv. Ferradini Cinzia che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

UNIONE SARDA SPA (C.F. 01687830925)

CARTA PAOLO (C.F. CRTPL064M01B354K)

FIGUS PAOLO (C.F. FGSPLA48A13B354Q)

elettivamente domiciliati in Via Boccaccio, 32 MILANO presso lo studio dell'avv. Lupone Roberto, rappresentati e difesi dagli avv. Contu Giovanni Paolo, Macciotta Giuseppe e Pili Fabio del foro di Cagliari che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTI

pagina 1 di 13

OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa

CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. fogli che, siglati e datati dal giudice alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23.9.2014, sono inseriti nel fascicolo di ufficio e qui si intendono espressamente richiamati.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato in fatto:

la S.G.S. ha convenuto in giudizio i sopra indicati convenuti affinché venisse accertato il contenuto diffamatorio dell'articolo pubblicato in data 21.4.2012 sul quotidiano "L'Unione Sarda" a firma del giornalista Paolo Carta e conseguentemente venissero condannati il giornalista, il direttore responsabile e la società editrice al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati nella misura di € 500.000, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, ed il giornalista ed il direttore venissero altresì condannati al pagamento della ulteriore somma di € 20.000 a titolo di riparazione pecuniaria, oltre interessi e rivalutazione, con pubblicazione della sentenza,

ha allegato che il suddetto articolo rappresentava un abuso del diritto di cronaca perché il giornalista, senza investigare né approfondire, era giunto a conclusioni devastanti per l'attrice e cioè che per interessi economici propri e di altre società, cui sarebbe stata legata, avrebbe presentato falsi risultati dell'indagine tecnica che le era stata assegnata a seguito di pubblica gara indetta nel 2008 per valutare l'inquinamento ambientale del Poligono Interforze Salto di Quirra (brevemente PISQ) voluta dal Ministero della Difesa e dalla Nato su richiesta della Commissione Parlamentare d'inchiesta per indagare sui casi di morte e gravi malattie che avevano colpito gli abitanti della zona,

secondo la difesa di parte attrice, il giornalista aveva formulato accuse che non trovavano rispondeva delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Lanusei, in particolare:

il titolo, il soprattitolo e il sottotitolo dell'articolo del seguente tenore: "*Mirino della Procura su un sistema incaricato di scambi sospetti. Quirra le scatole cinesi. Tutti gli intrecci tra Fiat, Finmeccanica e SGS*" costituivano "*una fallosa entrata a gamba tesa nella reputazione della società*", presentata al pubblico dei lettori come colpevole di loschi intrecci di malaffare in forza di legami societari che sarebbero stati al vaglio della Procura sarda; era però falso che SGS fosse "*intrecciata*"



con Fiat e Finmeccanica ed era altrettanto falso che la Procura stesse indagando su tali inesistenti intrecci,

era falso che Sergio Marchionne, AD di Fiat, fosse Presidente della società SGS e che John Elkan, rampollo della famiglia Agnelli fosse membro del CdA, notizie che erano contenute nel testo dell'articolo,

era falso che il pm di Lanusei, Dr. Fiordalisi fosse addivenuto alla convinzione che *“L'incarico di controllare l'ambiente era stato affidato dalla Nato e dalla Difesa a chi era sospettato di avere inquinato”*,

ed era falso anche il passo dell'articolo dove si attribuivano al Procuratore della Repubblica convinzioni che egli non aveva espresso e che erano invece frutto della ricostruzione diffamatoria del giornalista: *“Questo circolo vizioso, secondo il procuratore di Lanusei, Domenico Fiordalisi, avrebbe in qualche modo spinto i due chimici della SGS, Gilberto Nobile e Gabriella Frasciani (indagati per falso), a certificare che nel Salto di Quirra la presenza di sostanze altamente inquinanti non si poteva attribuire alle attività svolte al poligono”*, al contrario, secondo parte attrice, nessun *“circolo vizioso”* compariva nei capi d'imputazione contestati ai due chimici di SGS quale motivo per il falso di cui erano stati indagati; la paternità delle opinioni infondate e lesive della reputazione di SGS era pertanto da ascrivere al giornalista e non al magistrato inquirente,

era altresì falsa la notizia riportata nell'articolo e cioè che i chimici di SGS avevano mandato i materiali prelevati dal suolo di Quirra presso il laboratorio dell'aeronautica di Pratica di Mare, notizia falsamente indicata come a voler dire che i panni sporchi erano stati lavati in casa; SGS era titolare di laboratori chimici in tutta Italia e per le analisi svolte sul suolo di Quirra aveva utilizzato propri laboratori e non quelli dell'aeronautica militare come risultava provato dagli atti dell'inchiesta,

il giornalista inoltre aveva screditato SGS definendo i controlli eseguiti a Quirra *“all'acqua di rose”* e quindi non professionali,

da ultimo evidenziava che il direttore del quotidiano non aveva pubblicato la rettifica inviata da SGS il 25.4.2012 in spregio ai più elementari canoni di correttezza e di utile informazione,

la condotta del giornalista integrava l'illecito per diffamazione a mezzo della stampa e aveva effettivamente inciso sull'onore, sulla stima e sulla reputazione professionale e commerciale di SGS di cui la società sino al 21/4/2012 aveva sempre goduto; la responsabilità solidale degli altri convenuti discendeva dalle norme di legge,

i convenuti si costituivano contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto allegando che era stato correttamente esercitato il diritto di cronaca,

concessi i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., assegnata la causa a questo giudice con provvedimento del presidente della sezione del 27.2.2013, fissata udienza di precisazione delle conclusioni su richiesta dei difensori delle parti, alla udienza del 23.9.2014, sulle conclusioni come precisate su fogli che, datati e siglati dal giudice, venivano inseriti nel fascicolo di ufficio, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e per le eventuali repliche,

Considerato in diritto:

preliminarmente deve sottolinearsi che oggetto dell'azione risarcitoria svolta dalla società attrice è la ritenuta diffamazione che il quotidiano "L'Unione Sarda" avrebbe commesso a suo danno con la pubblicazione dell'articolo a firma Paolo Carta in data 21.4.2012. Sebbene la difesa attorea abbia richiamato anche altri articoli pubblicati dallo stesso quotidiano sullo stesso tema e di analogo tenore (il 24.3 ed il 26.3.2012), ha limitato le proprie doglianze a quello del 21.4 come è chiaramente indicato nella prima pagina dell'atto di citazione nel paragrafo che ha per titolo "*Oggetto della controversia*" dove si legge: "*La società attrice intende convenire ... il signor Paolo Carta nella sua qualità di giornalista, il signor Paolo Figus, in qualità di direttore responsabile del quotidiano l'Unione Sarda, nonché l'Unione Sarda s.p.a. , in qualità di editore del quotidiano predetto, al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni derivati e derivanti dalla pubblicazione di un articolo diffamatorio sull'uscita del 21.4.2012*". A conferma si vedano anche le pagine 17 e seguenti della citazione e le conclusioni come precisate,

la domanda è infondata e deve essere respinta in quanto si ritiene sussistente la scriminante del diritto di cronaca,

è principio pacifico e consolidato che il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito dall'art. 21 della Costituzione, essendo contrapposto a diritti fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, possa essere esercitato solo nel rispetto di limiti rigorosi, individuati dalla giurisprudenza, che consentono un giusto bilanciamento dei diritti in gioco; a) la verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti, b) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza; c) la forma «civile» dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione,

e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire, deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio, deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (*ex multis* Cass. 2271/2005),

giòva fin d'ora evidenziare, trattandosi di articolo che riferisce di una inchiesta condotta dalla Procura delle Repubblica di Lanusei, che il requisito della verità della notizia, primo presupposto che consente l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, acquista una connotazione particolare,

la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario, infatti, sussiste non certo quando il fatto sia vero in sé, bensì quando la notizia data dal giornalista sia fedele al contenuto del provvedimento del magistrato o degli atti del procedimento, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. Il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. penale n. 43382 del 16/11/2010). La cronaca giudiziaria è lecita quando il giornalista si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale senza che vengano effettuate ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive (Cass. n. 7333 del 28/01/2008; n. 3674 del 27/10/2010),

pertanto le doglianze della attrice relative alla infondatezza delle accuse rivolte ai due tecnici suoi dipendenti che sono stati indagati e poi imputati nel procedimento avviato dalla procura di Lanusei non possono trovare spazio nella presente valutazione non essendo questo giudizio, con evidenza, quello rivolto ad accertare la fondatezza delle ipotesi accusatorie, essendo invece diretto a valutare se l'operato del giornalista sia stato corretto e quindi se egli abbia riferito fedelmente quanto emergeva dagli atti della indagine condotta dalla Procura di Lanusei,

né può assumere rilevanza che i due tecnici siano poi stati prosciolti dal GIP per non aver commesso il fatto. Sul punto si sottolinea che sebbene il difensore della attrice alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23.9.2014 abbia chiesto di produrre la sentenza che avrebbe statuito

il non luogo a procedere e sebbene la produzione sia stata ammessa, il suddetto documento non si rinviene nel fascicolo di parte attrice, il fatto però non è stato contestato (cfr. memoria di replica),

i convenuti hanno indicato e prodotto le fonti delle notizie pubblicate nell'articolo oggetto di censura, tra le quali assume particolare rilevanza l'avviso della conclusione delle indagini preliminari del 22.3.2012 (doc 4 convenuti e doc 16 attrice), che comporta il deposito nella segreteria del PM di tutta la documentazione relativa alle indagini espletate e quindi anche delle informative delle forze dell'ordine che le hanno eseguite,

dall'esame dei documenti prodotti si ritiene correttamente esercitato il diritto di cronaca,

in primo luogo si evidenzia che l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Lanusei aveva ad oggetto una vicenda gravissima che coinvolgeva una grande area della Sardegna e che vedeva indagati, tra gli altri, generali e colonnelli che avevano avuto il comando nel corso degli anni del PISQ e che erano indagati del delitto di cui all'art. 437 c.p. per aver *“cagionato un persistente e grave disastro ambientale con un enorme pericolo chimico radioattivo per la salute di decine di migliaia di animali di allevamento, di decine di pastori, del personale civile e militare della base e di numerosi cittadini frequentanti il poligono (esteso quasi 130 km²) e di centri abitati ad esso vicini, omettendo di collocare i segnali di pericolo di esposizione di uomini ed animali a sostanze tossiche e radioattive presenti nelle aree ad alta intensità militare”*, nonostante nella suddetta area ci fossero *“a) continui brillamenti ... dal 1984 sino al 2008 di enormi quantità di munizioni e bombe fuori uso che provenivano dagli arsenali dell'aeronautica militare di tutte le regioni d'Italia e varie testate di guerra di missili Nike cariche di biglie al tungsteno ... b) l'esplosione del 1986 al 2003 di oltre 1187 missili anticarro Milan che avevano nebulizzato consistenti quantitativi di torio radioattivo ...”*,

oltre ai giornalisti sono stati indagati anche alcuni ricercatori universitari di Siena per lo stesso reato ed anche due chimici dipendenti di SGS, Nobile e Fasciani (capo D di incolpazione) per il reato di falso in atto pubblico aggravato *“(allo scopo di occultare il reato di disastro ambientale commesso in precedenza anche mediante l'uso nel PISQ di 1187 missili Milan prodotti dalla società MBDA controllata da Finmeccanica e quindi collegata alla stessa SGS Italia s.p.a. e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione esercitata), per avere, quali dipendenti della SGS Italia S.p.A. incaricata dalla Nato-Namsa di effettuare accertamenti per conto del Comitato di Indirizzo Territoriale di Perdasdefogu, costituito con decreto del ministero della difesa del 28/4/2008, in merito all'inquinamento antropico dell'area demaniale del poligono militare, 1) certificato dolosamente*

l'assenza di alcuna possibilità di inquinamento antropico di tipo militare ... 2)omesso dolosamente di evidenziare che la concentrazione di torio, piombo, alluminio, bario e tungsteno ... fosse causata dall'attività antropica, attestando invece che derivava con sicurezza dalla litologia della zona, 3)omesso dolosamente di evidenziare la composizione delle particelle metalliche rinvenute nei polmoni degli ovini e per aver attribuito un valore non significativo a dette particelle per l'asserita presenza delle stesse anche negli animali pascolanti delle aree immediatamente esterne al Poligono, ... 4)omesso dolosamente di evidenziare l'inutilità di un campionamento a maglia larga per la ricerca di uranio impoverito, ... 5)omesso dolosamente di evidenziare la pericolosità del torio radioattivo, 6)attestato falsamente che torio e uranio in numerosi campioni prelevati nel PISQ e negli animali analizzati presentassero misure i valori perfettamente identici ... 7)attestato falsamente ... che la torina presente soltanto nei missili Milan approvvigionati prima del 1999 non costituisce pericolo per l'uomo e per l'ambiente, 8)attestato falsamente che la maggior parte dei campioni di terreno non fosse utile alle analisi per rilevare il rapporto isotopico dell'uranio ... ”,

i predetti chimici della SGS sono stati indagati anche per il reato di cui all'art. 436 c.p. (Capo E) “perché con la condotta e nelle qualità di cui al capo precedente, sia mediante la suddetta dichiarazione dell'8.6.2009 sull'innocuità per l'uomo e per l'ambiente del torio contenuto nei missili Milan, sia presentando il proprio elaborato pubblicamente a Perdasdefogu l'1/2/2011 alla presenza delle autorità civili e militari, degli esponenti della società civile, ostacolavano la collettività e le istituzioni sarde a difendersi dal grave disastro ambientale posto in essere nel poligono militare di Perdasdefogu, inducendo tutti a sottovalutare il grave pericolo derivante alla pubblica incolumità per il pesante inquinamento chimico radioattivo dell'area militare del poligono e per la contaminazione degli animali da allevamento, del miele e del formaggio...”,

la gravità, la durata nel tempo, il pericolo per la incolumità delle persone, animali ed ambiente delle condotte contestate agli indagati, l'ampiezza della indagine condotta dalla Procura, emergono senza necessità di commenti dalla lettura dei capi di imputazione sopra sintetizzati e dalla documentazione prodotta dalle parti, evidenziando la pertinenza della notizia; nessun dubbio pertanto può nutrirsi sull'interesse pubblico alla diffusione delle informazioni circa le indagini in corso, seppur ancora nella fase preliminare,

quanto alla verità della notizia si osserva, in primo luogo, che in tutto l'articolo, fin dal titolo, si dà conto che i fatti raccontati costituivano una indagine della Procura della Repubblica di Lanusei:

“Mirino della Procura ... Secondo il procuratore Domenico Fiordalisi ... Qui comincia un gioco di scatole cinesi che la Procura di Lanusei è convinta di aver risolto ... Questo circolo vizioso, secondo il procuratore di Lanusei, Domenico Fiordalisi, ... Secondo i consulenti della procura ...”,

non solo è più volte menzionata la procura di Lanusei ed il nome del procuratore incaricato delle indagini, come fonte delle notizie che si fornivano al lettore, ma le notizie sono date come ipotesi di lavoro, anche con l'utilizzo di verbi al condizionale: i missili Milan sono *“sospettati”* di aver rilasciato torio radioattivo; i clienti privati del poligono, che hanno affittato a cifre altissime l'area militare per far provare le armi agli eserciti di mezzo mondo *“sono sospettati di aver inquinato quel meraviglioso angolo di paradiso, di avere provocato un disastro ambientale”*; i controlli disposti dalla Nato su incarico del Ministero della Difesa erano diretti alla ricerca *“di eventuali tracce di sostanze radioattive e nocive”*; i soggetti a carico dei quali erano svolte le indagini sono definiti *“indagati”*; i collegamenti tra le società *“avrebbero in qualche modo spinto due chimici della SGS a certificare che nel Salto di Quirra la presenza di sostanze altamente inquinanti non si poteva attribuire alle attività svolte al Poligono”*; i due chimici *“avrebbero affidato delicate analisi destinate a scoprire un'eventuale inquinamento compiuto da militari ai laboratori chimici dell'Aeronautica di Pratica di Mare”*,

in nessuna parte dell'articolo sono usate espressioni dalle quali il lettore potesse trarre il convincimento che quei fatti fossero stati accertati definitivamente, ma è detto chiaramente che si trattava di ipotesi accusatorie, seppure è evidenziato che il PM che conduceva le indagini credeva nell'impianto accusatorio, come emergente dalle risultanze delle perizie dei suoi consulenti e dagli accertamenti degli investigatori,

neppure si ritiene, come sostenuto dalla attrice, che il giornalista si sia sostituito al pm e si sia lanciato in conclusioni estranee ai fatti ed alle contestazioni contenute negli atti di indagine,

in particolare i collegamenti tra la SGS e la società che aveva prodotto i missili Milan sono indicati nel capo di incolpazione contestato ai chimici della società, anzi il reato di falso in atto pubblico con riferimento alla relazione 28.1.2011, presentata l'1.2.2011 è stato contestato come aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 2 e cioè *“l'aver commesso un reato per eseguirne od occultarne un altro”*, cioè, secondo il PM, il reato di aver certificato dolosamente o avere omesso dolosamente di evidenziare tutto quanto potesse essere dannoso per la salute degli animali e degli uomini in relazione ai metalli che esistevano nel sottosuolo del Poligono sardo, sarebbe stato

commesso al fine di occultare il reato di disastro ambientale commesso in precedenza anche mediante l'uso nel PISQ di 1187 missili Milan prodotti dalla società MBDA controllata da Finmeccanica e quindi collegata alla stessa SGS Italia,

non si comprende pertanto, come parte attrice, alla luce del chiaro capo D di incolpazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari possa ritenere che il collegamento tra le società sia stato frutto della fantasia investigativa del giornalista,

la Procura della Repubblica ha ritenuto che ci fosse un collegamento tra Finmeccanica e SGS e poiché i missili Milan, che nella ipotesi accusatoria avevano concorso al verificarsi del disastro ecologico e delle 160 morti sospette, erano prodotti dalla MBDA, controllata da Finmeccanica, ne discendeva che la società chiamata ad eseguire le analisi non era terza perché collegata alla società che aveva contribuito a causare il danno; tanto che i tecnici della società chiamata ad effettuare le indagini avrebbero commesso il reato di falso proprio al fine di occultare il reato di disastro ambientale nel quale, indirettamente, attraverso Finmeccanica, SGS era coinvolta,

tale collegamento chiaramente indicato nel capo di incolpazione era stato diffusamente trattato nella informativa della Squadra Mobile di Nuoro del 13.4.2011 ed in quella successiva del 22.3.2012 (cfr. doc 6 e 10 convenuti) alle quali si rimanda. Giova trascrivere un passo della informativa del 22/3/2012 che è del seguente tenore letterale: *“E' singolare che la società Finmeccanica, titolare del 25% della società MBDA, unica fabbricante dei missili Milan (che hanno cagionato il grave inquinamento radioattivo nel PISQ, e dei quali sono stati prodotti almeno 350.000 missili venduti a 41 paesi) abbia costituito un cartello con la società Fiat Iveco che di fatto controlla la SGS (si legge in nota “SGS società controllata o quantomeno collegata agli effetti dell'articolo 2359 c.c. a FIAT che ha formato un consorzio con Finmeccanica”) incaricata da NATO-NAMSA di controllare il livello di inquinamento del PISQ prodotto dalla sperimentazione ed esercitazioni effettuate soprattutto con i missili Milan al tornio radioattivo (prodotto dalla MBDA)! Pertanto le gravi anomalie del comportamento dei chimici della SGS possono trovare un evidente spiegazione nell'influenza esercitata da chi producendo tali missili ed avendo inquinato il PISQ aveva interesse a che tali inquinamento non emergesse perché altrimenti sarebbe stata costretta a risarcire i danni a numerosi militari e civili (soprattutto pastori) che si ammalarono e molti dei quali sono deceduti”*,

e che l'ipotesi dei collegamenti societari che in assunto inficiavano la terzietà della società incaricata delle analisi fosse una convinzione del pubblico ministero emerge dalle sue stesse parole

pronunciate innanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta in data 8.5.2012, che seppur è successiva alla pubblicazione dell'articolo oggetto del presente giudizio, è utile ricordare al fine di esplicitare, se il capo di incolpazione non venga ritenuto già sufficientemente esauriente (ma non si vede come possano residuare dubbi all'esito della lettura del capo D) il convincimento del PM, dr. Fiordalisi, di cui è stato dato atto nell'articolo in esame. Il dr. Fiordalisi, dopo aver detto di aver esercitato l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio dei 20 imputati, ha pronunciato le seguenti parole: *“Il missile Milan è stato prodotto da una società europea la MBDA, partecipata al 25% da Finmeccanica. Sono stati prodotti circa 350.000 esemplari, di cui oltre 1000 sono stati utilizzati nel poligono di Salto di Quirra dal 1986 al 2000. Successivamente, tale armamento è stato ritirato e dismesso in quanto l'amministrazione della difesa francese aveva segnalato la presenza di torio e la sua tossicità. L'analisi del danno ambientale e le relative verifiche sono stati però affidati, in Italia, alla SGS, una società collegata a Finmeccanica, per cui si è verificato un conflitto di interessi, stante la contiguità tra controllore e controllato. L'inchiesta condotta dalla Procura di Lanusei ha verificato la scarsa attendibilità di alcuni accertamenti effettuati dalla SGS, e anche l'ARPAS, che ha supervisionato quei dati, ha evidenziato che nelle aree interessate da un'intensa attività militare, si registra una concentrazione di sostanze tossiche che va oltre i valori soglia e supera i valori base naturalmente presenti nel suolo”*,

alla luce di quanto sopra le espressioni utilizzate dal giornalista censurate dall'attrice *“Mirino della Procura su un sistema incaricato di scambi sospetti. Quirra le scatole cinesi. Tutti gli intrecci tra Fiat, Finmeccanica e SGS”* *“L'incarico di controllare l'ambiente era stato affidato dalla Nato e dalla Difesa a chi era sospettato di avere inquinato”*, non sono altro che la trasfusione in linguaggio giornalistico, neppure molto differente da quello giudiziario, di quanto si legge negli atti della polizia e della Procura,

anche la doglianza di parte attrice circa la assunta falsità del fatto che Sergio Marchionne, AD di Fiat, sia stato Presidente della SGS e che John Elkan, rampollo della famiglia Agnelli sia stato membro del CdA della SGS, è infondata,

si evidenzia che le suddette notizie sono contenute nella informativa della polizia del 13.4.2011 e che, quanto alla carica di Sergio Marchionne, risulta confermata dalla copia della pagina del sito internet di SGS GROUP, allegata alla suddetta informativa, dalla quale emerge che Marchionne è stato nominato AD e Direttore generale nel 2002 e nel 2006 ne è divenuto Presidente (tra l'altro che

Marchionne sia presidente del Gruppo Internazionale SGS con sede a Ginevra è notizia più volte riportata dalla stampa). Né parte attrice ha preso posizione su dette risultanze emergenti dalle informative della Squadra Mobile di Nuoro, neppure ha prodotto l'organigramma del Gruppo Internazionale SGS, che ha sede in Ginevra (cfr. doc 15 pag. 4 attrice), sconfessando, dati alla mano, i suddetti collegamenti societari e cariche sociali, limitandosi a reiterare una generica negazione,

emerge dagli atti della indagine giudiziaria anche conferma della notizia che i chimici di SGS avevano mandato i materiali prelevati dal suolo di Quirra presso il laboratorio dell'Aeronautica militare di Pratica di Mare per l'effettuazione di alcune analisi,

a questo riguardo il giornalista non ha solo provato la verità della notizia ma anche la verità del fatto in sé, atteso che tale circostanza è contenuta nella stessa relazione dei dottori Nobile e Fasciani del 28.1.2011 (doc 8 convenuti e 10 attrice) nella quale è espressamente letteralmente scritto (nella introduzione e nel capitolo 12 -il numero delle pagine dei due documenti prodotti è differente ma il capitolo è lo stesso) *“Le attività si sono svolte in due parti: *progettazione ed esecuzione delle attività di monitoraggio delle matrici individuate *fornitura di uno strumento (ICP/MS) presso il sito di Pratica di Mare ed addestramento del personale dedicato all'esecuzione di misure analitiche analogiche a quelle eseguite nel corso del progetto”*. Nel corso della relazione si legge ancora: *“L'installazione della macchina (ICP/MS) è stata fatta presso la base aeronautica di Pratica di Mare all'interno dei locali del laboratorio chimico ed il successivo addestramento del personale è stato fatto sul personale operante nella base”*.

nella propria comparsa conclusionale (pagg. 14.16) la difesa della attrice ha sostenuto che i convenuti avrebbero *“preso un abbaglio”* a pag. 20 e 21 della comparsa di costituzione (laddove hanno richiamato la relazione dei dottori Nobile e Frasciani nei passi in cui si dà conto delle analisi effettuate a Pratica di Mare sopra riportati) e ne ha stigmatizzato l'operato con parole dure (*“disinvoltura a dir poco imbarazzante, grossolano errore*), senza però spiegare perché vi sarebbe stato un errore,

è documentale, invero, che nella relazione degli stessi tecnici si dica che lo strumento (ICP/MS) è stato installato presso il sito di Pratica di Mare, che personale della aeronautica operante presso la base di Pratica di Mare è stato addestrato per l'utilizzo del suddetto macchinario e che ivi, con quel personale, sono state eseguite *misure analitiche*. Pertanto non si comprende quale sarebbe stato l'abbaglio dei convenuti,

in sostanza laddove nell'articolo si dice che i due chimici *“avrebbero affidato delicate analisi destinate a scoprire un eventuale inquinamento compiuto da militari ai laboratori chimici dell'Aeronautica di Pratica di Mare”*, si riferisce un fatto vero, che, tra l'altro, è riportato senza commento, ma solo preceduto dalle parole: *“Seguono poi altre osservazioni al lavoro formato dai due chimici torinesi”*, che è espressione certamente neutra che nulla aggiunge alla evidente ambiguità della circostanza,

da ultimo l'attrice si è sentita offesa laddove il giornalista ha riferito che *“tutte le analisi della SGS erano, secondo Fiordalisi, all'acqua di rosa”*. Poiché secondo il capo di accusa le analisi non erano *“all'acqua di rosa”* bensì proprio dolosamente errate, anche in questo caso il giornalista ha agito con correttezza e professionalità, nulla aggiungendo, ma anzi ridimensionando, l'ipotesi accusatoria,

da ultimo si ritiene che nessun collegamento possa essere fatto, neppure da un lettore poco attento, tra SGS e lo scandalo Lockheed, di cui si fa cenno alla fine dell'articolo incriminato. Infatti l'intreccio ivi richiamato è ipotizzato in relazione alla società Vitrociset del tutto estranea a SGS,

pertanto si ritiene provato che il giornalista abbia correttamente riferito gli esiti della indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Lanusei che ha portato all'esercizio della azione penale nei confronti dei 20 indagati risultanti dall'avviso di conclusioni delle indagini, e che l'abbia riferita ai lettori fedelmente, dando conto che si trattava di indagini e quindi di ipotesi accusatorie, aggiungendo solo una coloritura (es. *“scatole cinesi”* e *“intrecci”*) propria del linguaggio giornalistico che nulla ha aggiunto, nella sostanza, a quanto contenuto negli atti della indagine,

le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in mancanza di nota spese, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dei parametri ivi indicati,

si ritiene di accogliere anche la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. svolta dai convenuti,

parte attrice ha allegato a sostegno della propria tesi difensiva argomentazioni non solo infondate, ma che non possono che ritenersi pretestuose: sostenere che i collegamenti societari fossero frutto della malevola immaginazione del giornalista, malgrado abbiano addirittura dato luogo ad una circostanza aggravante, allegare la falsità della carica di Marchionne in SGS, smentire che parte delle analisi siano avvenute presso i laboratori della aeronautica militare di Pratica di Mare, dolersi che le analisi fossero state definite all'acqua di rose, sono comportamenti che non possono che fondare il

convincimento che parte attrice abbia voluto intraprendere il presente giudizio nella piena consapevolezza del proprio torto, o quanto meno, omettendo di porre la normale diligenza nell'acquisizione della consapevolezza del proprio torto. Neppure all'esito della pronuncia del decreto di archiviazione del procedimento per diffamazione a mezzo stampa del gip di Cagliari in data 27.5.2013, in accoglimento di ampia e molto motivata domanda del PM, la difesa della SGS ha ritenuto di meglio ponderare la propria posizione, insistendo nell'accoglimento della domanda in sede civile,

pertanto, richiamato l'articolo 96 terzo comma c.p.c. introdotto con la recente novella 69/2009, ritenuto che tale condotta debba essere sanzionata al fine di scoraggiare comportamenti strumentali che ostacolano la funzionalità del servizio giustizia, che violano il generale dovere di lealtà e probità di cui all'articolo 88 del codice di rito e che provocano senz'altro danno alla controparte in conseguenza dell'ansia e del turbamento inflitti, in ogni caso in quanto si è chiamati a difendersi, ma in particolare nel caso in cui è messa in discussione la propria professionalità, ritiene il Tribunale di sanzionare detto comportamento e condannare l'attrice al risarcimento dei danni che devono essere equitativamente determinati anche tenuto conto dell'ingente importo richiesto a titolo risarcitorio e che si stima ragionevole quantificare in un somma pari a 2 volte le spese di lite liquidate a favore dei convenuti, (cfr. Cass 2012/21570; 2010/18810),

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta o assorbita ogni altra domanda, eccezione o conclusione,

1. Rigetta le domande svolte da SGS Italia s.p.a.,
2. Condanna SGS Italia s.p.a. alla rifusione delle spese del giudizio a favore dei convenuti che si liquidano in € 9.000,00 per compensi professionali oltre alle spese generali forfetarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
3. Condanna SGS Italia s.p.a. a pagare ai convenuti, la somma di € 18.000,00, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo ex art. 96 c.p.c.
4. Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Milano, il 28.2.2015

Il Giudice

Dr. Anna Cattaneo